CAMERA DEI DEPUTATI N. 3765

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)

—

Istituzione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale

Presentato il 23 novembre 1982

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. — La produzione nazionale è andata orientandosi, nel corso degli anni settanta, verso l'utilizzazione di processi produttivi e la fabbricazione di prodotti cosiddetti « maturi », cioè non più suscettibili di modifiche determinanti ed anzi prossimi all'obsolescenza tecnologica, mentre si è avuto un declino nei settori caratterizzati da forte propulsione innovativa e un modesto tasso di sviluppo nei settori nuovi ad alta intensità di ricerca e di sviluppo.

Inoltre, l'andamento della bilancia tecnologica nel periodo compreso tra il 1965 e il 1978 rivela un continuo *deficit* negli scambi tecnologici con l'estero tanto da registrare nel 1978 un aumento pari all'87,6 per cento rispetto all'anno precedente, derivante da un calo vistoso degli introiti e da un contemporaneo raddoppiamento degli esborsi.

Considerando, in particolare, questa caduta verticale della disponibilità di tecnologie italiane suscettibili di sfruttamen-

to mediante cessione all'estero e l'incremento delle tecnologie estere importate per gruppi di paesi, risulta che l'Italia dal 1970 in poi è fortemente passiva nei confronti dei paesi della CEE e di quelli più industrializzati, mentre il suo attivo nei confronti degli altri paesi ha un andamento decrescente in proporzione all'incremento del *deficit* complessivo.

Questa situazione ha determinato il progressivo distacco dell'economia italiana da quella dei paesi maggiormente industrializzati e l'Italia, nell'ambito degli scambi tecnologici e nell'*export*, si va spostando da una posizione intermedia fra i paesi più sviluppati e quelli in via di sviluppo ad una posizione del tutto assimilabile a quella di questi ultimi. Anzi, per quanto riguarda l'esportazione, le merci italiane sono soggette ad una concorrenza potenziale ed effettiva più forte di quella subita dai paesi in via di sviluppo perché la struttura produttiva di questi ultimi si giova di minori costi di mano d'opera e spesso anche di una naturale ricchezza di materie prime.

Vi è da chiarire che il forte decadimento del livello tecnologico dell'apparato produttivo nazionale va addebitato alla incapacità di mantenere il passo con i paesi più sviluppati, svolgendo in proprio attività di ricerca e di sviluppo apportatrici di innovazioni originali; sviluppando autonomamente produzioni imitative di quelle estere; e diffondendo in tutto il sistema tecnologie estere. E tutto ciò mentre gli altri paesi dell'OCSE accentuano gli sforzi per sviluppare tecnologie innovatrici originali e per diffonderne l'impiego nel ciclo produttivo.

Quanto fin'ora si è venuto illustrando giustifica l'indicazione della innovazione tecnologica del sistema produttivo come l'obiettivo strategico determinante per il futuro, il cui raggiungimento richiede una politica che individui le tecnologie prioritarie sulle quali concentrare lo sforzo della ricerca; che appronti gli strumenti e i metodi per favorire al massimo una riconversione tecnologica dei processi di produzione nei settori nei quali già operano le imprese italiane; che favorisca l'ingresso dell'Italia in settori nuovi.

Un ulteriore aspetto da evidenziare è la dispersione delle limitate risorse fin'ora destinate alla ricerca applicata a causa della mancanza di coordinamento fra i numerosi organismi pubblici che, a livello di programmazione o di attuazione, sono chiamati ad operare nel campo della ricerca.

La realizzazione degli scopi che si sono venuti delineando e l'eliminazione degli inconvenienti fin'ora verificatisi impongono la creazione di un centro che coordini la gestione di tutti i programmi e di tutte le iniziative riguardanti la ricerca applicata.

Questo centro va individuato nella amministrazione pubblica dei brevetti, la quale è in grado di diffondere le invenzioni brevettabili nel sistema produttivo, in modo che siano trasformate in fatti commerciali e incorporate in prodotti o processi effettivamente attuati dalle imprese.

2. — La necessità di fare del sistema brevettuale il perno dell'operazione diretta ad invertire la tendenza regressiva dell'Italia verso posizioni da terzo mondo riposa sulle considerazioni che seguono.

L'esclusiva attribuita dal brevetto funziona, in tutti i paesi ad economia di mercato, da incentivo alla produzione di nuove idee di soluzione di problemi tecnici, atte ad avere applicazione industriale, perché, garantendo all'inventore il conseguimento di vantaggi economici, crea lo *standard* più elevato di propulsione tecnologica.

Ogni critica mossa al sistema brevettuale come fattore di sviluppo economico non è approdata ad una proposta alternativa praticabile, sicché si può ben dire che la tutela brevettuale dell'idea inventiva, anche se non dà luogo ad un istituto esente da censure, è tuttavia l'unica e la più diffusa soluzione del problema di politica economica volto a stimolare la ricerca e ad utilizzarne i risultati nell'ambito dell'attività economica.

Pertanto l'Italia, in quanto inserita nell'area di libero scambio delle tecnologie brevettate, non può sottrarsi al confronto con gli altri paesi sia sotto il profilo della qualità e quantità delle invenzioni realizzate, sia per quanto riguarda l'intensità della loro concreta applicazione.

3. — È opportuno a questo punto considerare lo stato di crisi in cui versa l'amministrazione pubblica del sistema brevettuale, il cui aspetto macroscopico è costituito dal ridottissimo numero degli addetti all'Ufficio centrale brevetti (UCB).

Infatti, di contro ai 2.000 impiegati negli USA e altrettanti nella Germania federale, ai 1.400 in Gran Bretagna e ai circa 800 in Francia, l'Ufficio centrale brevetti italiano, che nel 1938 poteva contare su 150 dipendenti, oggi è formato da circa 50 persone. Questo dato numerico dà la misura del degrado progressivo nella struttura dell'Ufficio e spiega come esso non sia più in grado di assolvere neppure ai compiti più elementari, facendo prevedere una prossima completa paralisi dei servizi.

Gli effetti più immediati della situazione in cui versa l'UCB sono costituiti:

dal ricorrente ritardo di oltre 5 anni nel rilascio dei brevetti a ciascun richiedente;

da un ritardo di dodici anni nella pubblicazione periodica del Bollettino ufficiale dei brevetti concessi che, secondo l'articolo 97 del regio decreto n. 244, dovrebbe avere una cadenza mensile;

dalla cessazione ormai decennale della pubblicazione a stampa dei brevetti concessi;

da forti ritardi nell'aggiornamento delle registrazioni dei pagamenti delle tasse annuali comprovanti la permanente efficacia dei brevetti concessi.

Queste disfunzioni determinano nel lungo periodo conseguenze ancora più gravi. Infatti l'impossibilità di acquisire in tempo utile la conoscenza delle situazioni brevettuali connesse con i diritti di terzi avvolge di incertezza la libertà di attuazione delle tecnologie, con grave pregiudizio specie per le piccole e medie imprese nazionali, che non sono in grado di organizzare forme auto-gestite di supplenza dei servizi non prestati dall'Ufficio.

La paralisi dei servizi intesi ad attuare la pubblicità delle invenzioni brevettate comporta, inoltre, la perdita del maggiore dei vantaggi che la collettività ha diritto di attendersi come contropartita del diritto di esclusiva, in quanto preclude la diffusione delle conoscenze tecnologiche che costituisce, al pari dell'incentivazione dell'attività inventiva, un momento essenziale della funzione socialmente utile del sistema brevettuale: ciò, anche qui, con maggior pregiudizio per le piccole e medie imprese le quali, non essendo in grado di organizzare in modo autonomo la ricerca necessaria per il proprio aggiornamento tecnologico, dipendono dalla diffusione della conoscenza istituzionalmente affidata agli appositi servizi dell'Ufficio.

Le osservazioni che precedono sono riferite ai compiti che l'Ufficio è tenuto a svolgere secondo la legge attuale, ma nella prospettiva di una ristrutturazione dei servizi della proprietà industriale occorre tener conto dei compiti nuovi connessi ad una corretta gestione del sistema dei brevetti e all'attuazione dell'intensa dinamica legislativa interna ed internazionale.

In proposito emblematico è l'esame preventivo di novità, la cui omissione degrada la registrazione dei brevetti al rango di attività meramente formale e consente, data l'assenza di qualsiasi verifica della validità dell'invenzione e quindi del suo porsi come contributo autentico, manovre speculative ed addirittura ricattatorie di pseudo-inventori.

Inoltre, l'impossibilità di effettuare lo esame preventivo di novità delle invenzioni si riflette negativamente sulla possibilità per l'Italia di inserirsi a pieno titolo nel sistema del trattato di cooperazione internazionale (PCT) già ratificato, il quale comporta, per esplicare tutti i suoi effetti favorevoli, che l'Ufficio nazionale sia

in grado, come ufficio ricevente della domanda di brevetto internazionale, di compiere l'esame di novità.

Ed è anche il caso di por mente ai compiti che deriveranno dalla legge in preparazione sulla brevettazione dei farmaci, la quale – nei progetti che attualmente sono all'esame del Parlamento – comporta un esame non meramente formale delle domande stesse ed inoltre un ampio ed articolato sistema delle licenze obbligatorie che richiedono procedure amministrative di notevole complessità.

La pur sommaria descrizione dei compiti, dipendenti dal corretto ed adeguato svolgimento dei servizi tradizionali della proprietà industriale e dalle esigenze di ben più ampia portata connesse con la ormai improcrastinabile politica dell'innovazione tecnologica, chiarisce che l'attuale struttura dell'UCB è del tutto inadeguata, sicché un intervento legislativo non può limitarsi ad una ristrutturazione.

4. — La soluzione preferibile consiste nello sganciamento del sistema brevettuale dall'Amministrazione centrale dello Stato, in modo da renderne più agevole il funzionamento mediante la creazione di un Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI) che potrà realizzare i suoi scopi procedendo autonomamente nella fissazione degli obiettivi da perseguire e nella scelta dei mezzi più idonei. In tal modo l'Italia si porrà in linea con i più importanti paesi industrializzati. Infatti, istituti autonomi presiedono alle gestioni dei brevetti negli USA, nella Germania occidentale, in Francia, in Gran Bretagna, in Irlanda, in Svizzera, in Svezia ed in Spagna; anche nell'URSS la gestione pubblica dei brevetti è affidata ad un comitato di Stato del Consiglio dei ministri che gode di rilevante autonomia.

Solo una struttura organizzata capace di autodeterminarsi secondo le mutevoli esigenze del momento consente di adeguare la gestione pubblica dei brevetti al rapido evolversi della legislazione; di intrattenere i complessi rapporti originati dalla costituzione dei nuovi organismi internazionali aventi compiti sempre più rilevanti nel campo della proprietà industriale; di gestire i nuovi sofisticati mezzi di acquisizione, classificazione e archiviazione della documentazione tecnica; di predisporre i servizi necessari per assicurare la massima diffusione presso le imprese delle conoscenze tecnologiche; di promuovere l'aggiornamento degli impianti mediante la utilizzazione da parte delle imprese delle tecnologie brevettate favorendone lo scambio; di canalizzare verso lo sfruttamento industriale i risultati della ricerca pubblica e privata: in una parola di porre in atto una gestione propulsiva del fenomeno brevettuale superando i limiti di un ruolo passivo e inerte di registrazione burocratica.

Il progetto di legge predisposto prevede la istituzione di un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia finanziaria, il quale opera secondo le direttive del Comitato per la proprietà industriale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articolo 1).

I compiti dell'INPI sono determinati tenendo presente gli scopi di tutela e di propulsione che in una moderna visione del fenomeno della proprietà industriale debbono essere perseguiti e, in via esemplificativa, vengono elencate le funzioni che appaiono maggiormente connaturali all'ente (articolo 2).

Le direttive generali a cui l'INPI deve uniformare la propria azione sono predisposte dal Comitato per la proprietà industriale (articolo 3) al quale spetta anche una permanente supervisione, che si estrinseca nella formulazione di pareri e di proposte riguardanti iniziative e interventi specifici (articolo 4).

Il detto comitato è stato concepito in modo da assicurare il collegamento fra i diversi ministeri, enti e imprese direttamente interessati ai problemi di innovazioni tecnologiche.

Di esso fa parte anche il presidente dell'INPI, il quale così può farsi portavoce, in seno a questo collegio, delle esigenze e dei problemi dell'istituto in modo

che le direttive vengano formulate andando incontro alle reali esigenze operative dell'INPI e senza creare difficoltà nella successiva fase interpretativa ed esecutiva.

La struttura organica dell'INPI è quella tipica degli enti pubblici.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'ente, la presidenza del consiglio di amministrazione e il potere di adottare le deliberazioni urgenti (articolo 7).

Il consiglio di amministrazione, dotato di ampi poteri decisionali, cura l'attuazione dei compiti dell'istituto (articolo 9).

Esso è formato in modo da assicurare la massima professionalità dell'organo e la presenza di componenti che non possono mancare di farsi interpreti delle istanze più significative per una corretta gestione del sistema brevettuale e per lo sviluppo tecnologico del paese (articolo 8).

La funzione esecutiva è affidata alla responsabilità del direttore generale (articolo 11), la cui nomina è deliberata e revocata dal consiglio di amministrazione.

Il controllo sulla gestione viene eseguito da un collegio di revisori, il quale, tra l'altro, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articolo 12).

È previsto in casi di grave deficienza nella gestione dell'istituto lo scioglimento del consiglio di amministrazione, la revoca della nomina del suo presidente e la contestuale nomina di un commissario (articolo 14).

L'INPI ha autonomia finanziaria e provvede alle proprie necessità soprattutto con il gettito delle tasse che riscuote direttamente in materia di proprietà industriale.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'istituto è esercitato dalla Corte dei conti (articolo 15).

Il progetto di legge è completato dalla disciplina transitoria (articoli da 21 a 23) che riguarda, tra l'altro, il passaggio delle competenze e del personale dall'Ufficio centrale brevetti al nuovo ente.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Istituzione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale*).

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI) avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia finanziaria.

L'Istituto svolge la propria attività secondo le direttive del Comitato per la proprietà industriale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'Istituto è compreso fra gli enti indicati nell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella ivi allegata alla categoria IV (enti preposti a servizi di pubblico interesse).

ART. 2.

(*Compiti dell'Istituto nazionale della proprietà industriale*).

L'Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI) esercita tutte le competenze attribuite dalla legge all'Ufficio centrale brevetti.

L'INPI ha il compito di agevolare lo sviluppo della proprietà industriale, la diffusione delle conoscenze tecnologiche e la loro applicazione nel rispetto dei diritti esclusivi dei titolari.

A tale scopo, in particolare:

a) mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi internazionali, la collaborazione amministrativa e tecnico-scientifica con gli organi internazionali che operano nel campo della proprietà industriale;

b) formula pareri e fornisce collaborazione alle Amministrazioni dello Stato e a tutti gli enti e istituti che svolgono attività di ricerca per le questioni generali relative alla protezione della proprietà industriale:

c) favorisce la preparazione tecnico-giuridica del personale specializzato nell'amministrazione pubblica della proprietà industriale e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

d) può stipulare apposite convenzioni o contratti con amministrazioni pubbliche, enti o istituti di ricerca, enti o istituzioni universitarie, imprese singole o associate, sia nazionali che esteri.

ART. 3.

(*Comitato per la proprietà industriale*).

Il Comitato per la proprietà industriale è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto:

1) da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e un altro del Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica;

2) dal delegato agli accordi di proprietà intellettuale del Ministero degli affari esteri;

3) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

4) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

6) da un rappresentante del Ministero della sanità;

7) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

8) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

9) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

10) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) da un rappresentante del Ministero della difesa;

12) da un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

13) da un rappresentante del CNR;

14) da un rappresentante delle imprese pubbliche, designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale;

15) da due rappresentanti delle imprese private, designati dalle associazioni industriali aventi maggiore rilevanza nazionale in modo da garantire la rappresentanza rispettivamente dell'industria medio-piccola e di quella grande;

16) dal presidente dell'INPI.

I componenti del Comitato per la proprietà industriale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni.

Per la validità delle adunanze del Comitato per la proprietà industriale è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti, oltre il presidente.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

ART. 4.

(Compiti del Comitato per la proprietà industriale).

Il Comitato per la proprietà industriale:

a) formula le direttive generali per l'attività dell'INPI, nel quadro degli indirizzi espressi dal CIPI sulla politica di innovazione tecnologica;

b) esprime pareri sui programmi pluriennali predisposti dall'INPI e su questioni specifiche sottoposte dal presidente dell'INPI;

c) propone al consiglio di amministrazione dell'INPI iniziative ed interventi specifici.

ART. 5.

(*Organi dell'INPI*).

Sono organi dell'INPI:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

ART. 6.

(*Presidente dell'INPI*).

Il Presidente dell'INPI è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, e deve essere scelto tra persone che abbiano particolare esperienza nel settore della privativa industriale. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

La carica di presidente è incompatibile con la qualifica di componente degli organi di amministrazione di società commerciali e con l'esercizio di attività imprenditoriale.

Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Il dipendente dello Stato che sia nominato presidente è collocato fuori ruolo.

Per la nomina del presidente dell'INPI si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

ART. 7.

(*Funzioni del presidente dell'INPI*).

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'INPI;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

c) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e quello consuntivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il consiglio di amministrazione, presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente;

d) adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

e) adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, al quale sono sottoposte per la ratifica nella prima riunione successiva che deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data delle singole deliberazioni.

ART. 8.

(*Composizione del consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione è composto:

1) dal presidente dell'INPI che lo presiede;

2) da quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro fra il personale della Ragioneria generale dello Stato, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

3) da un dipendente dell'INPI, da scegliersi sulla base di terne formate dai sindacati più rappresentativi presenti nell'Istituto;

4) da tre rappresentanti dell'industria pubblica e privata, designati, rispettivamente, uno dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale e due dalle associazioni industriali aventi maggiore rilevanza nazionale, in modo da garantire la rappresentanza dell'industria medio-piccola e di quella grande;

5) da un rappresentante della commissione dei mandatari.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vicepresidente per la durata di un quinquennio. Il vicepresidente svolge i compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, nonché quando ne sia fatta richiesta da cinque dei suoi componenti.

ART. 9.

(*Funzioni del consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni, il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi;

b) cura l'attuazione dei compiti dell'Istituto in conformità alle direttive del Comitato per la proprietà industriale e a tal fine compie tutti gli atti necessari e delibera la stipula di convenzioni e contratti;

c) formula e delibera programmi di attività, sentito il Comitato della proprietà industriale;

d) approva il bilancio di previsione tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, gli eventuali provvedimenti di variazione e il conto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

e) delibera sulle variazioni di bilancio;

f) delibera l'assunzione, l'esonero, la sospensione o dichiara la decadenza del direttore generale;

g) determina le tariffe delle prestazioni effettuate a terzi.

ART. 10.

(*Deliberazioni del consiglio di amministrazione*).

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse alla autorità di vigilanza.

Di esse sono soggette ad approvazione, d'intesa col Ministero del tesoro, quelle relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo e alle variazioni di bilancio.

Sono anche soggette ad approvazione, fermo il divieto di frazionamento degli affari, le delibere relative alle convenzioni e ai contratti di ammontare superiore a cinquanta milioni di lire e quelle di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno otto componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 11.

(*Funzioni del direttore generale*).

Il direttore generale:

a) prepara, sentito il presidente, l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria:

b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione;

c) esplica le funzioni che gli siano delegate ed ogni altro compito inerente alla gestione dell'Istituto che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

e) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

f) sovraintende all'attività esecutiva dell'Istituto della quale è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione.

Qualunque attività professionale autonoma e gli impieghi pubblici e privati sono incompatibili con la carica di direttore generale.

Il direttore generale decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

ART. 12.

(Collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un revisore, con funzione di presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) un revisore in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un revisore in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione sul conto consuntivo, riferisce pe-

riodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e svolge tutti gli altri compiti previsti dal regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per la amministrazione e contabilità degli enti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

ART. 13.

(Emolumenti).

Gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPI nonché quelli dei componenti del Comitato per la proprietà industriale sono determinati ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche.

Il trattamento economico del direttore generale dell'INPI è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 14.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione e revoca della nomina del presidente).

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Istituto, oppure di grave inosservanza degli indirizzi del Comitato per la proprietà industriale, il consiglio di amministrazione è sciolto e la nomina del suo presidente è revocata, con decreto del Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sentito il Consiglio dei ministri.

In tal caso i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dalla nomina del commissario.

La nomina dei componenti del Comitato per la proprietà industriale, del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'INPI può essere singolarmente revocata con le stesse modalità previste per la nomina.

ART. 15.

(*Controllo sulla gestione*).

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'INPI è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 16.

(*Entrate dell'INPI*).

L'INPI provvede all'assolvimento dei propri compiti:

a) con i redditi del proprio patrimonio;

b) con il gettito delle tasse direttamente riscosse in materia di proprietà industriale;

c) con i versamenti e i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l'Italia partecipa;

d) con i contributi di enti e di privati;

e) con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

Le consulenze in favore della pubblica amministrazione sono obbligatorie e gratuite. Ogni altra prestazione dell'Istituto deve essere compensata dal richiedente secondo i criteri e nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

ART. 17.
(*Patrocinio*).

L'Istituto nazionale della proprietà industriale può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 18.
(*Relazione annuale*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva la relazione annuale di cui all'articolo 7, lettera *c*), e provvede all'adempimento previsto nel quinto comma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 19.
(*Gestione*).

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'INPI è disciplinata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

ART. 20.
(*Stato giuridico e trattamento economico del personale*).

Lo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dipendente sono disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dagli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge, nonché dal regolamento organico del personale e dall'ordinamento dei servizi, deliberati ai sensi del precedente articolo 9, lettera *a*), ed approvati a norma dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 21.

(Trasferimento delle funzioni all'Ufficio centrale brevetti).

L'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è soppresso e cessa dalle sue funzioni alla data dei decreti di nomina degli organi dell'INPI.

Restano salve le competenze attribuite per legge ad altre amministrazioni.

Tutte le attribuzioni di natura operativa che nella legislazione vigente sono di competenza del capo dell'Ufficio centrale brevetti spettano al direttore generale dell'INPI.

ART. 22.

(Personale dell'Ufficio brevetti).

Il personale dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in servizio presso l'Ufficio centrale brevetti dal momento della soppressione di quest'ultimo presta servizio presso lo INPI, mantenendo il proprio stato giuridico ed economico.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento organico, il personale indicato nel primo comma può optare per il trasferimento all'INPI, nei cui ruoli viene inquadrato con salvaguardia dei diritti acquisiti, senza alcun preventivo esame se si tratta di personale di ruolo; altrimenti l'inquadramento è subordinato all'esito favorevole di esame per titoli e colloquio.

Il personale che non opta per il trasferimento all'INPI rimane nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale che viene mantenuto ad esaurimento, ovvero nei rispettivi ruoli di appartenenza; lo stesso personale continua a prestare servizio presso l'INPI nei cui ruoli organici vengono lasciati vacanti un numero corrispondente di posti.

I ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vengono ri-

dotti di un numero di posti corrispondente, per qualifica e quantità, al personale trasferito in applicazione della presente legge.

ART. 23.

(Soppressione dell'Ufficio centrale brevetti e nomina del commissario straordinario dell'INPI).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana con decreto le norme necessarie per attuare la soppressione dell'Ufficio centrale brevetti e l'istituzione dell'INPI.

A tale scopo con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'organizzazione iniziale dell'INPI, il quale dura in carica un anno e predispone quanto necessario alla nomina del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio dei revisori, del Comitato per la proprietà industriale e del presidente dell'INPI, nonché per coordinare con la presente legge le vigenti disposizioni in materia di brevetti.